

**COMMISSIONE VI**  
**FINANZE E TESORO**

85.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MARZO 1983**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):		<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):	
Assunzioni a carico dello Stato delle spese per i funerali del professore Riccardo Bauer ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (3886) . . . . .	1244	Modificazioni alla legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme di adeguamento in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture, in attuazione della direttiva della Comunità economica europea n. 80/767 del 22 luglio 1980 ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (3209) . . . . .	1252
PRESIDENTE . . . . .	1244, 1245	PRESIDENTE . . . . .	1252, 1253, 1254
BERNARDINI VINICIO . . . . .	1245	BERNARDINI VINICIO . . . . .	1253
CAROLI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1245	CAROLI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1254
GOTTARDO NATALE . . . . .	1245	DE COSMO VINCENZO, <i>Relatore</i> . . . . .	1252, 1253
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		<b>Proposta di legge</b> (Discussione e rinvio):	
Adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi (3368) . . . . .	1245	Senatori ROMEI ed altri: Autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (3283) . . . . .	1258
PRESIDENTE . . . . .	1245, 1248, 1249, 1251, 1264	PRESIDENTE . . . . .	1258, 1260
BELLOCCHIO ANTONIO . . . . .	1245	RENDE PIETRO, <i>Relatore</i> . . . . .	1259
CAROLI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1248, 1264		
PATRIA RENZO, <i>Relatore</i> . . . . .	1245, 1248 1249, 1251, 1264		

	PAG.
<b>Disegno e proposta di legge</b> (Discussione e rinvio):	
Norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574 ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (3954);	
CARLOTTO ed altri: Norme transitorie per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza e formazione di un quadro suppletivo di avanzamento (2878) . . .	1260
PRESIDENTE . . . . .	1260, 1263
CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1263
GIURA LONGO RAFFAELE . . . . .	1262
GOTTARDO NATALE, <i>Relatore</i> . . . . .	1260
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e rinvio):	
SARTI ed altri: Norme per la cessione da parte dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato al comune di Bologna dell'immobile denominato ex Manifattura tabacchi ubicato a Bologna nonché al comune di Bari di un immobile ubicato in detto comune ( <i>Modificata dal Senato</i> ) (3049-B) . . . . .	1263
PRESIDENTE . . . . .	1263
PATRIA RENZO, <i>Relatore</i> . . . . .	1263
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1264

### La seduta comincia alle 10.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

### Discussione del disegno di legge: Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del professor Riccardo Bauer (Approvato dal Senato) (3886).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del professor Riccardo Bauer.

Come relatore del provvedimento, ne esporrò sinteticamente alcune giustificazioni e motivazioni. Il professor Bauer (nato nel 1896 e morto nel 1973) fu uno dei più significativi rappresentanti dell'antifascismo democratico, nonché valoroso ufficiale della prima guerra mondiale. Egli fu uno dei pochi insegnanti che, per avversione al fascismo, ritenne di rinunciare alla cattedra. Fondò, insieme con Ferruccio Parri, la rivista *Il Caffè* che, già nel titolo, intendeva ribadire l'intento di battersi per la libertà di pensiero contro l'oscurantismo fascista.

Dopo le leggi eccezionali del 1926, il professor Bauer fu tra gli organizzatori dell'espatrio dei più autorevoli esponenti dell'antifascismo nel nostro paese: per tali attività fu arrestato e confinato a Lipari, dove diede vita al movimento politico che prese il nome di « Giustizia e Libertà » che tanta parte doveva avere negli anni successivi nella lotta contro il fascismo.

Nuovamente arrestato nel 1930, fu condannato a venti anni di reclusione: ne scontò tredici in carcere. Durante il processo, conservò un fermo atteggiamento dignitoso, rivendicando il diritto degli italiani alla libertà ed all'autodeterminazione che il fascismo allora conculcava.

Liberato nel 1943, Bauer guidò a Roma il movimento della Resistenza, partecipando al comitato militare per la liberazione insieme con Amendola. Fu uno dei pochi, dopo essersi iscritto al Partito d'azione, a non aderire successivamente ad alcun altro movimento politico, dopo che il medesimo partito si sciolse. Frattanto, continuava a dedicarsi all'educazione delle classi meno abbienti e protette, per conquistare l'emancipazione della classe operaia attraverso l'istruzione e l'educazione.

Anche se l'ideale politico e le convinzioni di chi vi parla non sono le stesse del professor Bauer, non posso non esprimere la mia più profonda ammirazione ed il più sincero rispetto per una personalità che rappresenta un magnifico esempio per le generazioni future della nostra Repubblica.

Concludo sollecitando la Commissione all'approvazione del provvedimento in esame, che prevede l'assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del professor Riccardo Bauer.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si associa alle parole del Presidente e raccomanda la approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VINICIO BERNARDINI. A nome del mio gruppo, mi associo alle parole del Presidente che ha rievocato la figura del professor Bauer ed esprimo il nostro consenso al progetto di legge.

NATALE GOTTARDO. Condivido le motivazioni del disegno di legge espresse dall'onorevole relatore ed a nome del mio gruppo annunzio il voto favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'articolo 1 del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del professor Riccardo Bauer, nonché quelle relative al trasporto ed alla tumulazione della salma.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione:

ART. 2.

Alla spesa occorrente si provvede mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 6855

dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi (3368).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Signor Presidente, poiché la relazione è già stata svolta, desidero solo avvertire che mi sono fatto promotore della presentazione di alcuni emendamenti tecnici che mi riservo di illustrare successivamente. Mi dichiaro ovviamente sin da ora favorevole ad essi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANTONIO BELLOCCHIO. Premetto che, pur essendo d'accordo con l'onorevole relatore per quanto riguarda il disegno di legge in discussione, desidero fare però alcune dichiarazioni di carattere politico.

Siamo ad oltre 25 anni dal Trattato di Roma e ad oltre 20 anni dall'inizio della discussione a Bruxelles sul riordino dei monopoli. Tuttavia, noi siamo in grave ritardo nel recepire le direttive comunitarie: ricordo, a tale proposito, la condanna inflittaci il 7 dicembre scorso dall'Alta Corte di giustizia e la messa in mora disposta nei nostri confronti dal commissario Andriessen. Ciò dimostra con quanto fatica e ritardo noi riusciamo ad adeguare la nostra legislazione ai criteri previsti dalla Comunità.

Una situazione del genere non può che pesare sulla azienda: una azienda con luci ed ombre, ma — direi — con più ombre che luci. In merito alla sua riforma, il Governo è latitante da anni e segue piuttosto la politica del carciofo, peraltro — si badi — neppure rivolta nella direzione corretta, che dovrebbe essere quella dell'adeguamento dell'azienda ai nuovi tempi. Mi riferisco a ciò che concerne le obsolete norme sulla contabilità dello Stato, il bilancio non autonomo, il fatto che per realizzare lo stabilimento di Bari sono occorsi venti anni, mentre per quello di Lucca si è dovuto ricorrere a fondi stanziati sul bilancio del tesoro, alla carenza, se non alla completa assenza, della ricerca (non basta, infatti, destinare a tal fine quattro o cinque stanze nell'edificio di piazza Mastai), allo insufficiente o addirittura inesistente rapporto tra l'azienda e le regioni. La politica dei prezzi differenziati ci ha, certamente, fatto guadagnare qualche fetta di mercato, ma dovremo stare molto attenti quando discuteremo il disegno di legge n. 1697, per i problemi che si pongono al riguardo. Siamo assenti sul mercato internazionale e perfino su quello comunitario dove riusciamo a vendere solo un milione di chilogrammi di sigarette. Metà della produzione è rappresentata da un solo tipo di sigaretta (MS). In una situazione in cui, nonostante il divieto della pubblicità, il consumo aumenta, l'organico dell'azienda resta al di sotto di quanto sarebbe necessario. Permangono norme regolamentari desuete, non viene attuato il ricorso alla meccanizzazione, manca una programmazione.

In queste condizioni l'azienda non è ovviamente in grado di sostenere la concorrenza con le multinazionali. È da giudicare positivamente l'accordo raggiunto tra l'azienda e le organizzazioni sindacali, ma esso costituisce solo un primo passo per la realizzazione del piano triennale. Restano parecchi nodi da sciogliere, tra cui quello del trasporto gratuito. Sono state già approvate diverse proroghe: se, dunque, entro il 30 giugno non si riuscirà a dare il via al trasporto gratuito si rischia ancora una volta di incrinare la fi-

ducia dei cittadini nelle istituzioni. Si sente dire, peraltro, che il costo preventivato sarebbe salito molto al di sopra del livello in precedenza indicato, pari a 15 miliardi, e ciò per il fatto che le società assicurative si rifiutano di stipulare le polizze se non è assicurata la presenza dei *vigilantes*. Credo, al riguardo, che il Governo farebbe opera meritoria se fornisse al Parlamento dati precisi sui costi, in modo da metterlo in condizione di decidere con tempestività e consapevolezza. C'è poi da ricordare come stia aumentando il contrabbando, anche a seguito del provvedimento sugli accendini.

Ho voluto ricordare questi problemi perché ritengo che il Parlamento debba farsene carico, in una prossima riunione, possibilmente alla presenza del ministro, al fine di individuare gli sbocchi possibili per l'azienda. Quanto allo specifico contenuto del provvedimento, siamo in presenza, come ha ricordato il relatore, di un atto dovuto, che il legislatore compie con particolare ritardo. Di qui la difficoltà e l'imbarazzo ad intervenire nel merito, da parte mia. Tenuto conto delle norme di cui si compone il provvedimento (« diritto di stabilimento » da parte di tutti i cittadini della Comunità europea, anche nel settore del commercio dei tabacchi lavorati; soppressione della facoltà di istituire le cosiddette rivendite di Stato; obbligo del pagamento della sovrimposta di confine sui prodotti importati, al momento dell'importazione stessa; determinazione delle attribuzioni relative alla fissazione dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi e delle aliquote dell'imposta di fabbricazione; estensione al settore dei fiammiferi del regime previsto per l'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi di provenienza comunitaria), si può dire che il provvedimento stesso, per il suo carattere e per i prodotti che interessa, non ha solo rilevanza economica per il paese, in generale, ma ha grande rilevanza per l'avvenire della azienda. Non c'è dubbio che, per la situazione in cui essa si trova, come ho dimostrato nella mia premessa, per i ritardi e le incertezze che il Governo ha

dimostrato e dimostra nell'affrontare i problemi di cui l'azienda stessa è da anni investita, le conseguenze del provvedimento, che è, come ho già detto, un atto dovuto, potrebbero essere negative. Da qui la necessità che a tale provvedimento faccia seguito un diverso impegno da parte del Governo, soprattutto perché, come è stato ricordato nella relazione, la risoluzione del 21 aprile 1970 del Consiglio della Comunità ha posto l'obbligo per i paesi membri, detentori di monopoli a carattere commerciale di tabacchi manufatturati, di sopprimere i diritti esclusivi di importazione e commercializzazione all'ingrosso, a far tempo dal 1° gennaio 1976. Ricordo che, in precedenza, erano state modificate le norme che regolavano la coltivazione dei tabacchi e la lavorazione e commercializzazione dei tabacchi greggi.

Con questo provvedimento, quindi, c'è l'adeguamento per quanto riguarda i tabacchi lavorati.

Richiamo l'attenzione del Governo sul fatto che, proprio in conseguenza dell'adozione di un provvedimento come quello in esame che — torno a ripeterlo — si presenta come un atto dovuto, le grosse multinazionali che operano nel settore dei tabacchi lavorati sono messe in condizioni di dare un colpo ulteriore all'azienda. Ma quest'ultima non potrà mai disporre, a mio avviso, di una capacità operativa concorrenziale, in grado di permetterle di competere con le grandi società multinazionali, se non si porrà sollecitamente mano alla riforma o quanto meno alla modifica delle norme che ho prima indicato.

Proprio perché il provvedimento è un atto dovuto, non possiamo non esprimerci positivamente su di esso; resta il fatto che i problemi non possono essere risolti sulla base di misure di carattere contingente. Dovrà quindi darsi luogo a breve scadenza ad un confronto sul disegno di legge n. 1697, nel corso del quale il Governo dovrà esporci le novità che caratterizzano il quadro dei problemi dell'azienda, rispetto all'esposizione svolta dal ministro Formica nel giugno 1982, particolarmente per ciò che riguarda la questione del trasporto gratuito. Dobbiamo infatti sapere

qual è l'intenzione del Governo al riguardo: intende mantenere fede agli impegni assunti di fronte al Parlamento? Io sarei dell'avviso che occorra rispettare il voto del Parlamento; se tuttavia c'è un problema di costi, il Governo deve fornire al Parlamento il quadro completo della situazione, deve dire se il preventivo di 15 miliardi è ancora da ritenersi congruo ovvero sia superato e si profili un presumibile onere che sfiorerebbe i 100 miliardi. È evidente infatti che se quest'ultima prospettiva fosse la più concreta, in una situazione di grave crisi dell'economia il Parlamento dovrebbe operare un'attenta riflessione al riguardo.

Ricordo che esistono altri problemi, come quello della soppressione dei magazzini, e quindi dell'adeguamento della distribuzione. Sono stati presentati al riguardo dei progetti di legge da parte del mio gruppo e di quello della democrazia cristiana: ancora una volta, però, manca il disegno di legge del Governo. Chiedo allora al presidente della Commissione di mettere sollecitamente all'ordine del giorno di una delle prossime riunioni i progetti di legge che ho richiamato, anche allo scopo di indurre il Governo a definire rapidamente e a presentare al Parlamento un disegno di legge sulla materia.

Occorre inoltre che siano fornite assicurazioni al Parlamento sul ruolo dell'ATI: dovrà essere quello di braccio operativo dell'azienda? In tal caso saremmo d'accordo; se invece si intendesse dar vita a tre o quattro società finanziarie destinate a costituire altrettanti carrozzoni noi saremmo qui a sbarrare con decisione il passo.

C'è infine il problema della modifica delle norme legislative concernenti l'azienda. Le norme, in particolare, della contabilità dello Stato e di bilancio difficilmente possono adattarsi, come è facile comprendere, ad una situazione quale quella in cui opera l'azienda.

Ho voluto, signor Presidente, nel motivare il nostro voto favorevole al provvedimento, fare qualche breve *flash* sullo stato dell'azienda.

Infine voglio soffermarmi brevemente sull'articolo aggiuntivo 6-bis che ho presentato e che riguarda una norma interpretativa per gli accendini. Attualmente, dopo la conversione del recente decreto-legge sull'imposta per gli accendini, vi è una notevole incertezza interpretativa e pertanto ci sembra opportuno ridare certezza stabilendo che « gli accendini di metallo dorati o argentati mediante placatura ottenuta con processo chimico » debbono essere compresi fra gli accendini comuni e quindi sottoposti alla imposta ordinaria. Non credo infatti che si possa sostenere che tali accendini debbano essere considerati fra quelli fatti con metalli preziosi, tanto più che in sede di esame del decreto-legge ho presentato un emendamento proprio per la definizione di una aliquota maggiorata per gli accendini costruiti con metalli preziosi.

Sono queste le considerazioni con le quali accompagniamo il nostro voto favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**RENZO PATRIA, Relatore.** Signor Presidente, il relatore condivide larga parte delle osservazioni del collega Bellocchio e condivide anche l'articolo aggiuntivo da lui presentato, tanto che intende farlo suo. Ritengo anche giusta la sollecitazione, rivolta al Governo, di proseguire qui la discussione, sospesa mesi addietro, relativa alla situazione dell'Azienda. Credo anch'io che sia necessario per la Commissione acquisire velocemente la volontà del Governo sulla ristrutturazione della rete primaria dei magazzini, che sia assolutamente urgente acquisire i risultati di eventuali esperimenti compiuti per il trasporto a domicilio, che sia urgente procedere ad una previsione dei costi per il trasporto a domicilio generalizzato, che sia infine utile conoscere gli obiettivi e le linee che, in tempi ravvicinati, l'azienda si propone per una riforma, tenendo presente lo stadio abbastanza avanzato del

disegno di legge quadro per i pubblici dipendenti e la urgenza sempre più pressante di definire il tipo di contabilità a cui debba essere sottoposta l'azienda.

Non intendo dilungarmi su questa materia se non per associarmi al collega Bellocchio nel raccomandare al Governo di intervenire, nei modi che riterrà opportuni, per consentire la prosecuzione della discussione su questi importanti temi.

**GIUSEPPE CAROLI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Ringrazio innanzitutto il relatore, anche per la relazione, che nella precedente seduta ci ha illustrato, sulle finalità di questo provvedimento. Desidero altresì ringraziare l'onorevole Bellocchio per le cose che ha detto oggi e che ci mettono comunque nelle condizioni di avere un quadro complessivo entro cui collocare il provvedimento in esame.

Debbo dire, per quanto riguarda la politica generale del Monopolio che indubbiamente ci stiamo sforzando di adeguare l'amministrazione dei monopoli alle direttive della Comunità europea, secondo criteri di efficienza e di produttività. Il provvedimento in discussione è il frutto di una lunga trattativa; indubbiamente siamo in ritardo, ma questo ritardo è dovuto, appunto, alla trattativa che abbiamo avuto con i responsabili della Comunità e che alla fine ci ha consentito di giungere ad un'intesa. Abbiamo fissato sei punti essenziali che abbiamo recepito in questo disegno di legge. Credo che su questi possiamo tutti essere d'accordo e quindi non mi resta che sollecitare la rapida approvazione di questo provvedimento.

Per quanto riguarda in particolare lo emendamento presentato dall'onorevole Bellocchio, anch'io sono d'accordo sulla necessità di approvare una norma interpretativa, in quanto dopo l'inserimento nel disegno di conversione della parola « preziosi » abbiamo bisogno di operare una distinzione fra gli accendini costruiti con materiale prezioso e quelli placcati, che debbono essere assoggettati ad una aliquota di imposta più ridotta.

Per quanto riguarda il discorso più generale sui monopoli, debbo dire che, personalmente, essendo stato delegato dal ministro, sto proseguendo, assieme ad alcuni consulenti, l'esame di tutti i problemi relativi ai monopoli di Stato e alla politica che questi dovrebbero perseguire sia per quanto riguarda la coltivazione del tabacco in sede nazionale, sia per quanto riguarda i flussi delle importazioni, al fine di stabilire un rapporto equilibrato fra produzione nazionale e tabacchi importati. Naturalmente dobbiamo perseguire l'obiettivo di acquisire quote di mercato sempre più consistenti per il prodotto nazionale, come diceva poco fa anche l'onorevole Bellocchio.

Vogliamo anche razionalizzare la rete di distribuzione e so che a questo proposito sono state presentate, da parte del gruppo democristiano e del gruppo comunista, alcune proposte di legge. Il Governo ha già preparato un suo disegno di legge che avrebbe dovuto essere approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri, ma che sicuramente sarà approvato nella prossima seduta, per cui il Presidente di questa Commissione sarà nella condizione di poter sottoporre contestualmente all'esame di questa Commissione le due proposte di iniziativa parlamentare e il disegno di legge governativo. Si tratta, nella sostanza, di stabilire delle norme di salvaguardia per i titolari dei magazzini che dovessero essere soppressi in conseguenza della ristrutturazione della rete distributiva. Secondo il progetto, che è stato concordato con le associazioni di categoria, noi dovremmo arrivare alla riduzione di quasi il 50 per cento degli attuali magazzini e ciò perché i magazzini sono stati istituiti in tempi diversi, quando il sistema viario non consentiva la rapidità della distribuzione e pertanto era necessario un numero rilevante di magazzini per avvicinare i centri di smistamento ai punti terminali di vendita. Esistendo ora una situazione diversa e volendo perseguire obiettivi di maggiore produttività, abbiamo bisogno di ridurre notevolmente il numero dei magazzini; di qui si pone la necessità di

trovare una soluzione alternativa per i titolari dei magazzini, per cui si prevede la possibilità di dare ad essi una rivendita o di prevedere un loro inserimento, nel limite massimo di 500 unità, nella dotazione organica del Ministero delle finanze. Queste agevolazioni, che offriamo ai titolari dei magazzini come soluzioni alternative, ci consentiranno di giungere rapidamente all'attuazione del piano di ristrutturazione della rete distributiva dei generi di monopolio.

Non ho altro da aggiungere se non esprimere il parere favorevole ai tre emendamenti presentati al disegno di legge al nostro esame.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Signor Presidente, il relatore è a conoscenza di una esigenza che attiene alla modalità di pagamento dell'imposta di fabbricazione sugli accendisigari per auto. Infatti, la normativa prevista, che rimette al ministro la possibilità di disciplinare la modalità di pagamento, pare che incontri difficoltà da un punto di vista pratico circa la sua estensione.

Ci sono contatti in corso per la formulazione di un eventuale emendamento tendente a consentire un chiarimento legislativo sull'argomento.

Pertanto, se mi è consentito, signor Presidente, propongo che la Commissione proceda alla votazione degli emendamenti presentati e degli articoli del provvedimento lasciando la possibilità alla Commissione stessa di prendere in esame, prima della votazione finale, l'eventuale articolo aggiuntivo prima ricordato.

PRESIDENTE. La proposta formulata dal relatore è saggia poiché credo sia interesse generale concludere entro questa mattina l'esame del disegno di legge, la Presidenza è quindi favorevole a proseguire nel senso indicato dal relatore.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Il numero 2), primo comma, dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957, numero 1293, è sostituito dal seguente:

2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri delle Comunità europee ».

L'onorevole Patria ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

Il numero 2) dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

« 2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri delle Comunità europee » (1. 1).

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

La lettera a) dell'articolo 19 e l'articolo 20 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono soppressi.

*(È approvato).*

ART. 3.

L'articolo 4 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, è sostituito dal seguente:

« La sovrimposta di confine e l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo precedente sono corrisposte alla dogana all'atto dell'importazione.

La circolazione dei prodotti importati è legittimata dall'applicazione sui singoli

condizionamenti di appositi contrassegni di Stato.

Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il prezzo di fornitura e le caratteristiche dei contrassegni, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimità della provenienza dei tabacchi stessi, le modalità della distribuzione nonché del pagamento del prezzo e della contabilizzazione dei contrassegni da parte degli importatori ».

*(È approvato).*

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, è sostituito dal seguente:

« Per le operazioni doganali concernenti tabacchi lavorati non sono applicabili le procedure semplificate di accertamento di cui agli articoli da 232 a 237 né l'articolo 79 del predetto testo unico ».

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Le attribuzioni della commissione tecnico-amministrativa prevista all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, per quanto attiene alle proposte per la determinazione dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi e delle aliquote della relativa imposta di fabbricazione, sono devolute ad apposito comitato costituito presso il Ministero delle finanze.

Il comitato di cui al precedente comma è costituito da un presidente scelto tra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo e da due membri di cui uno appartenente all'Amministrazione delle dogane e imposte indirette, tutti nominati dal Ministro delle finanze.

Un funzionario dell'amministrazione finanziaria esercita le funzioni di segretario.

## VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1983

L'onorevole Patria ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma dell'articolo 5 con il seguente:*

« Il Comitato di cui al precedente comma è costituito da un Presidente scelto tra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo e da due membri appartenenti l'uno all'amministrazione dei monopoli di Stato e l'altro a quella delle dogane e imposte indirette, tutti nominati dal Ministro delle finanze che provvederà ad emanare, con proprio decreto, le norme regolamentari per il funzionamento del Comitato stesso » (5. 1).

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 5 quale risulta dopo le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò immediatamente in votazione, dopo averne dato lettura:

## ART. 6.

Il regime per l'importazione e la commercializzazione dei tabacchi lavorati previsto dalla legge 10 dicembre 1975, n. 724, e dalle relative norme di attuazione è esteso al settore dei fiammiferi.

Entro il 1° luglio di ogni anno, il Ministro delle finanze, sentito il comitato di cui al precedente articolo, con proprio decreto, stabilisce per le categorie di fiammiferi la misura dell'imposta di fabbricazione nonché la tariffa di vendita al pubblico.

La misura complessiva dell'imposta di fabbricazione e dell'imposta sul valore aggiunto gravante sui fiammiferi, non deve essere inferiore al venticinque per cento dei relativi prezzi di vendita al pubblico.

*(È approvato).*

L'onorevole Patria ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

## ART. ...

« La convenzione per il servizio fiammiferi tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi, annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e successive modificazioni, sarà adeguata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni contenute nei precedenti articolo 5 e 6 » (6. 0. 2).

RENZO PATRIA, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo in oggetto trova la sua ragione nell'esigenza di adeguare la convenzione in atto con il consorzio dell'industria dei fiammiferi alla nuova normativa prevista dal provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Gli onorevoli Bellocchio e Patria hanno presentato rispettivamente i seguenti identici articoli aggiuntivi 6. 0. 1 e 6. 0. 3:

## ART. ...

Gli accenditori di metallo comune dorati ed argentati mediante placcatura ottenuta con processo chimico sono compresi fra quelli indicati nella lettera e) dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, quale modificato dalla legge di conversione 22 febbraio 1983, n. 52 (6. 0. 1 - 6. 0. 3).

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Sospendo brevemente la discussione del disegno di legge n. 3368 che riprenderemo dopo la conclusione dei successivi provvedimenti all'ordine del giorno.

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme di adeguamento in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture, in attuazione della direttiva della Comunità economica europea n. 80/767 del 22 luglio 1980 (Approvato dal Senato) (3209).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme di adeguamento in materia di aggiudicazioni delle pubbliche forniture, in attuazione della direttiva della Comunità economica europea n. 80/767 del 22 luglio 1980 », approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 23 febbraio 1982.

L'onorevole de Cosmo ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZO DE COSMO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, con il disegno di legge in discussione, già approvato dal Senato nella seduta del 23 febbraio 1982, vengono apportate alcune modifiche alla legge 30 marzo 1981, n. 113, legge con la quale veniva data attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/62 del 21 dicembre 1976, relativa agli appalti pubblici di forniture.

Avendo la CEE emanato sulla materia una nuova direttiva in data 22 luglio 1980 con il n. 80/767, alla quale l'Italia avrebbe dovuto adeguarsi al più tardi alla data del 1° gennaio 1981, si è reso quindi necessario provvedere all'aggiornamento con l'articolo unico del disegno di legge in esame.

Le innovazioni introdotte con la nuova direttiva CEE e recepite nell'articolo unico del disegno di legge, si concretano in sostanza in alcune modifiche apportate all'articolato della legge n. 113 e cioè:

all'articolo 1 viene sostituito il primo comma con un nuovo testo che, men-

tre raggruppa le categorie dei soggetti da quattro a due, esclude definitivamente la amministrazione dei monopoli di Stato, finora esclusa soltanto in via temporanea dal campo di applicazione della legge vigente.

Sempre all'articolo 1 viene poi introdotto un nuovo comma con il quale si precisa che il limite di valore delle forniture, IVA esclusa, delle 200.000 unità di conto europee, già previsto in linea generale, viene ridotto a 140.000 unità di conto per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e con l'esclusione di quelle espressamente menzionate, come i monopoli di Stato, l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, l'azienda di Stato per i servizi telefonici e della amministrazione postale (limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni). Il suddetto limite ridotto - viene precisato - riguarda però soltanto i contratti di acquisto e le forniture di prodotti elencati in apposito elenco (allegato al disegno di legge) purché si riferiscano al settore della difesa.

Nel caso di successive variazioni che dovessero essere disposte dalla Comunità economica europea circa il limite di valore delle 140.000 unità, viene stabilito che si provvederà all'aggiornamento con decreto del ministro del tesoro, da pubblicarsi regolarmente nella *Gazzetta ufficiale*.

All'articolo 2 viene sostituita la lettera f) del secondo comma per cui, mentre da un lato si conferma la non applicazione della disciplina della legge stessa per gli acquisti di beni in borsa all'interno della CEE, si precisa però che sono esclusi gli acquisti che dovessero essere effettuati dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, con le eccezioni di cui si è già detto.

Tali amministrazioni, in base al nuovo testo dell'ultimo comma dell'articolo 2, devono redigere un apposito verbale per ciascuna fornitura aggiudicata in particolari casi di non applicazione della disciplina comunitaria, verbale da tenere a disposizione della CEE per eventuali informazioni. Viene infine precisato che le

segnalazioni, già previste dalla legge, da effettuarsi entro il mese di marzo di ogni anno, dovranno essere trasmesse non più al Ministero del tesoro bensì alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Coordinamento delle politiche comunitarie, che provvederà poi a trasmettere alla CEE un apposito riepilogo entro il mese di giugno successivo.

All'articolo 7 della legge n. 113 viene pure sostituito il primo comma mediante il quale vengono fissati in non meno di 42 e di 36 giorni i nuovi termini di ricezione delle offerte per i pubblici incanti, a seconda che la gara sia indetta dalle amministrazioni dello Stato oppure da province, comuni ed altri enti.

Anche all'articolo 8 viene sostituito il primo comma, per cui vengono fissati i nuovi termini non inferiori a 42 ed a 21 giorni dalla data di spedizione del bando di gara (è opportuna in materia una precisazione, che ritengo debba essere fatta in sede di replica), per la licitazione privata e l'appalto concorso, a seconda che la gara sia indetta dallo Stato, oppure da altri enti.

Vengono pure fissati i nuovi termini di ricezione delle offerte in non meno di 30 e di 21 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, a seconda dei soggetti che hanno indetto la gara.

Ancora all'articolo 16 viene sostituito il primo comma così che i prospetti statistici prima inviati al Ministero del tesoro, concernenti le gare aggiudicate nell'anno solare precedente, dovranno d'ora in poi essere inviati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Coordinamento delle politiche comunitarie.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, come si evince dalle modifiche passate in rassegna, il disegno di legge in esame si è reso necessario per un doveroso aggiornamento della normativa vigente in campo comunitario, aggiornamento che, come per altro purtroppo spesso accade, avviene con notevole ritardo.

Non mi resta, quindi, che raccomandare l'approvazione del provvedimento al nostro esame, nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VINICIO BERNARDINI. Signor Presidente, il nostro gruppo è favorevole al provvedimento, che ritiene un atto dovuto. Dobbiamo, per altro, rilevare che in questo settore necessitano modifiche, per meglio coordinare l'intervento del Governo, onde evitare che si registrino i ritardi che tutti lamentiamo (e che abbiamo anche sottolineato in occasione dell'esame del precedente provvedimento). Diamo, quindi, il nostro consenso al disegno di legge, ma intendiamo richiamare l'attenzione del Governo e della maggioranza sulla urgenza di emanare norme che evitino questi ritardi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il relatore ha facoltà di replicare.

VINCENZO DE COSMO, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole Bernardini e desidero ricordare che, con legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stata data delega al Governo per l'attuazione delle direttive CEE, mentre per la parte rimanente si provvede, come è noto, con legge ordinaria.

Vorrei fare una precisazione con riferimento all'articolo 8, in particolare alla data di spedizione del bando di gara. Intendo, cioè, osservare che far decorrere i termini dalla data di spedizione del bando di gara pare una incongruenza. Purtroppo, però, è così fissato nella direttiva della Comunità economica europea. È la ragione per la quale non ho ritenuto di inserire questa mia considerazione nella relazione. Sarebbe stato preferibile far decorrere i termini dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla *Gazzetta ufficiale* della CEE. È vero che i termini in questione sono stati allungati con la nuova direttiva, ma è altrettanto vero che risultano ancora troppo ristretti. Vi è infine da rilevare che il regime dei termini si applica soltanto nel caso in cui la pubblicazione del bando non avvenga tramite la *Gazzetta ufficiale* di cui sopra.

Con queste rapidissime considerazioni aggiuntive, che per altro nulla modificano alla relazione che ho già svolto ed alle osservazioni, che pure ritengo valide, del collega Bernardini, concludo raccomandando ancora una volta l'approvazione del provvedimento.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho niente da aggiungere alla relazione dell'onorevole de Cosmo, cui mi associo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

#### ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 1, 2, 7, 8 e 16 della legge 30 marzo 1981, n. 113, sono modificati a norma dei successivi commi del presente articolo unico.

All'articolo 1, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Le procedure stabilite dalla presente legge si applicano alle forniture di beni, compresi i necessari lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, sia uguale o superiore alle 200.000 unità di conto europee, da aggiudicarsi:

1) dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, con esclusione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

2) dalle province, dai comuni e dai loro consorzi, dalle comunità montane e da tutti gli altri enti pubblici.

Per le amministrazioni di cui al n. 1) del comma precedente il limite di valore indicato nel medesimo comma è ridotto a 140.000 unità di conto europee limitatamente ai soli contratti di acquisto, nonché alle forniture dei prodotti elencati

nell'allegato alla presente legge qualora le forniture stesse si riferiscano al settore della difesa.

Alle eventuali variazioni disposte dalla Commissione delle Comunità europee al limite di valore di cui al comma precedente si provvede con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

L'ultimo comma del medesimo articolo 1 è soppresso.

All'articolo 2, secondo comma, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) quando si tratti di beni acquistati in borsa all'interno della Comunità economica europea, con esclusione degli acquisti da effettuarsi dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, n. 1) ».

L'ultimo comma del medesimo articolo 2 è sostituito dai seguenti:

« Le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, n. 1), per ciascuna fornitura aggiudicata in base alle lettere da a) ad e) del comma precedente, redigono apposito verbale contenente la denominazione della amministrazione aggiudicatrice, la natura, il valore e il Paese di origine delle merci acquistate, nonché le circostanze di cui alle citate lettere da a) ad e) in base alle quali il contratto è stato concluso.

Il verbale di cui al comma precedente rimane in possesso dell'amministrazione aggiudicatrice, la quale, in caso di richiesta, è tenuta a comunicare le relative informazioni alla Commissione delle Comunità europee.

Entro il mese di marzo di ogni anno, le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, n. 1), nonché le regioni e le province devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Coordinamento delle politiche comunitarie - un prospetto contenente, per ciascuno dei casi previsti dalle lettere da a) ad f) del secondo comma del presente articolo, il numero e l'importo dei contratti stipulati nell'anno solare precedente. Il riepilogo di

## VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1983

tali prospetti sarà trasmesso, entro il mese di giugno successivo, alla Commissione delle Comunità europee ».

All'articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per i pubblici incanti il termine di ricezione delle offerte di cui alla lettera g) dell'articolo 5 non può essere inferiore a 42 ed a 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi del terzo comma dell'articolo 4, a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1), ovvero dagli enti di cui al n. 2) dell'articolo 1, primo comma ».

All'articolo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per la licitazione privata e l'appalto-concorso, il termine di ricezione delle domande di partecipazione di cui alla lettera b) del precedente articolo 6 non può essere inferiore a 42 ed a 21 giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi del terzo comma dell'articolo 4, a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1) ovvero dagli enti di cui al n. 2) dell'articolo 1, primo comma ».

Il quarto comma del medesimo articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 30 ed a 21 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1) ovvero dagli enti di cui al n. 2) dell'articolo 1, primo comma ».

All'articolo 16, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le amministrazioni centrali dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo assoggettate alle disposizioni della presente legge, entro il mese di marzo di ogni anno, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Coor-

dinamento delle politiche comunitarie - un prospetto indicante le gare da esse aggiudicate nell'anno solare precedente ai sensi della presente legge ».

Alla legge 30 marzo 1981, n. 113, è annesso il seguente allegato:

ALLEGATO.

N. tariffa doganale comune	Prodotti
Cap. 25:	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi
Cap. 26:	Minerali metallurgici, scorie e ceneri
Cap. 27:	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
	<i>eccettuati:</i>
	ex 27.10: Carburanti speciali
Cap. 28:	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi
	<i>eccettuati:</i>
	ex 28.09: Esplosivi
	ex 28.13: Esplosivi
	ex 28.14: Gas lacrimogeni
	ex 28.28: Esplosivi
	ex 28.32: Esplosivi
	ex 28.39: Esplosivi
	ex 28.50: Prodotti tossicologici
	ex 28.51: Prodotti tossicologici
	ex 28.54: Esplosivi
Cap. 29:	Prodotti chimici organici

## VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1983

N. tariffa doganale comune	Prodotti	N. tariffa doganale comune	Prodotti
	<i>eccettuati:</i>		<i>eccettuati:</i>
	ex 29.03: Esplosivi		ex 38.19: Prodotti tossicologici
	ex 29.04: Esplosivi	Cap. 39:	Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze
	ex 29.07: Esplosivi		<i>eccettuati:</i>
	ex 29.08: Esplosivi		ex 39.03: Esplosivi
	ex 29.11: Esplosivi	Cap. 40:	Gomma naturale o sintetica, fatturato ( <i>factis</i> ) e loro lavori
	ex 29.12: Esplosivi		<i>eccettuati:</i>
	ex 29.13: Prodotti tossicologici		ex 40.11: Pneumatici a prova di proiettili
	ex 29.14: Prodotti tossicologici	Cap. 41:	Pelli e cuoio
	ex 29.15: Prodotti tossicologici	Cap. 42:	Lavori di cuoio o di pelle; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili contenitori; lavori di budella
	ex 29.21: Prodotti tossicologici	Cap. 43:	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
	ex 29.22: Prodotti tossicologici	Cap. 44:	Legno, carbone di legna e lavori di legno
	ex 29.23: Prodotti tossicologici	Cap. 45:	Sughero e suoi lavori
	ex 29.26: Esplosivi	Cap. 46:	Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio
	ex 29.27: Prodotti tossicologici	Cap. 47:	Materie occorrenti per la fabbricazione della carta
	ex 29.29: Esplosivi	Cap. 48:	Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
Cap. 30:	Prodotti farmaceutici	Cap. 49:	Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche
Cap. 31:	Concimi		
Cap. 32:	Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri		
Cap. 33:	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati		
Cap. 34:	Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscive, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e « cere per l'odontoiatria »		
Cap. 35:	Sostanze albuminoidi; colle; enzimi		
Cap. 37:	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia		
Cap. 38:	prodotti vari delle industrie chimiche		

## VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1983

N. tariffa doganale comune	Prodotti	N. tariffa doganale comune	Prodotti
Cap. 65:	Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti		<i>eccettuati:</i>
Cap. 66:	Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti		ex 82.05: Utensili ex 82.07: Pezzi per utensili
Cap. 67:	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Cap. 83:	Lavori diversi di metalli comuni
Cap. 68:	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili	Cap. 84:	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici
Cap. 69:	Porotti ceramici		<i>eccettuati:</i>
Cap. 70:	Vetro e lavori di vetro		ex 84.06: Motori ex 84.08: Altri propulsori ex 84.45: Macchine ex 84.53: Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione
Cap. 71:	Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia		ex 84.55: Pezzi della voce 84.53 ex 84.59: Reattori nucleari
Cap. 73:	Ghisa, ferro e acciaio	Cap. 85:	Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici
Cap. 74:	Rame		<i>eccettuati:</i>
Cap. 75:	Nichel		ex 85.13: Telecomunicazioni ex 85.15: Apparecchi di trasmissione
Cap. 76:	Alluminio	Cap. 86:	Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione
Cap. 77:	Magnesio, berillio (glucinio)		<i>eccettuati:</i>
Cap. 78:	Piombo		ex 86.02: Locomotive blindate ex 86.03: Altre locomotive blindate ex 86.05: Vetture blindate ex 86.06: Carri-officine ex 86.07: Carri
Cap. 79:	Zinco	Cap. 87:	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri
Cap. 80:	Stagno		
Cap. 81:	Altri metalli comuni		
Cap. 82:	Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola di metalli comuni		

## VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1983

N. tariffa doganale comune	Prodotti	N. tariffa doganale comune	Prodotti
	<i>eccettuati:</i>	Cap. 94:	Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili
	87.08: Carri da combattimento e autoblinde		<i>eccettuati:</i>
	ex 87.01: Trattori		ex 94.01A: Sedili per aerodine
	ex 87.02: Veicoli militari	Cap. 95:	Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)
	ex 87.03: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne	Cap. 96:	Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci
	ex 87.09: Motocicli	Cap. 98:	Lavori diversi ».
	ex 87.14: Rimorchi		Trattandosi di articolo unico, sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.
Cap. 89:	Navigazione marittima e fluviale		<b>Discussione della proposta di legge senatori Romei ed altri: Autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare (Approvato dal Senato) (3283).</b>
	<i>eccettuate:</i>		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Romei, Ricci e Salerno: « Autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare », già approvata dal Senato.
	89.01A: Navi da guerra		L'onorevole Rende ha facoltà di svolgere la relazione.
Cap. 90:	Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici		
	<i>eccettuati:</i>		
	ex 90.05: Binocoli		
	ex 90.13: Strumenti vari, <i>laser</i>		
	ex 90.14: Telemetri		
	ex 90.28: Strumenti di misura elettrici o elettronici		
	ex 90.11: Microscopi		
	ex 90.17: Strumenti per la medicina		
	ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia		
	ex 90.19: Apparecchi di ortopedia		
	ex 90.20: Apparecchi a raggi X		
Cap. 91:	Orologeria		
Cap. 92:	Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi		

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1983

PIETRO RENDE, *Relatore*. Il provvedimento che giunge al nostro esame, signor Presidente, non ha in alcun modo un significato « permissivo ». Esso scaturisce, invece dalla particolare realtà di un tratto di costa calabrese in cui, per un fenomeno naturale questa volta eccezionalmente favorevole e propizio alle popolazioni della zona, si concretizza un ampliamento progressivo del territorio, in conseguenza del ritirarsi graduale delle acque marine.

Si tratta dei cosiddetti arenili. In questo comune della Calabria che è uno dei più ordinati nel Tirreno meridionale, la particolare orografia che nel lato orientale è rappresentata da rocce a picco sul mare che non consentono l'edificabilità, ha costretto lo sviluppo urbanistico e dei servizi verso gli arenili di recente formazione naturale. Non solo le famiglie, i privati hanno utilizzato quest'unica possibilità di crescita urbana, ma anche gli uffici pubblici di diversi settori sono stati costretti a localizzarsi su questo particolare tipo di demanio. Le contestazioni, in proposito, sono state molteplici.

Con una sentenza del 1975, la pretura di Scalea, ad esempio, dichiarava che la zona ha perduto oggettivamente, nel concorso della tacita volontà delle autorità, il suo carattere di demanio marittimo. In una seduta dell'ottobre del 1976, al Senato, il Governo prendeva atto di ciò dichiarando che l'amministrazione finanziaria in via di principio non è contraria ad una iniziativa di sdemanializzazione della zona attraverso strumenti legislativi ed il ricorso alla procedura che è appunto contenuta nel disegno di legge al nostro esame.

È dunque con notevole ritardo che il Parlamento, definisce (al Senato, ha approvato all'unanimità, con il voto delle opposizioni di sinistra, questo disegno di legge) un provvedimento che inizialmente era stato proposto dal senatore Romei e successivamente, nel corso della discussione, è stato ampiamente modificato con il contributo innovativo del Governo rappresentato in quella sede dall'onorevole

sottosegretario Moro. In quella discussione si è evidenziato come l'approvazione del provvedimento lasci tuttora disponibili i 150 metri di arenile puro, che non sono utilizzati. Si tratta della battigia, della spiaggia che confina proprio con il mare. Ciò che è stato realizzato a Praia a Mare non è una dannosa speculazione, una deturpazione di eccezionali patrimoni paesaggistici: è invece un valido esempio di politica turistica e di corretta valorizzazione delle risorse, senza esclusione del rispetto delle rocce nella parte orientale dell'abitato, proprio dove recentemente sono venuti alla luce reperti archeologici delle più remote epoche dell'umanità.

La gestione di tale demanio, in tutti questi anni, non è stata certo fra le più attive, non è stata tra quelle che hanno assunto provvedimenti tali da rinvenire l'alternativa a queste forme particolari di espansione edilizia e dei servizi; ma l'intervento del Governo al Senato è comunque servito a ridurre notevolmente l'area interessata alla cessione e soprattutto ad aumentare i costi del riscatto per gli occupanti, i concessionari. Come vedremo in sede di esame dei singoli articoli del disegno di legge, non si tratta di un premio per questi cittadini, per questi concessionari: è invece un canone abbastanza salato di riscatto da corrispondere al comune di Praia a Mare e quindi all'amministrazione finanziaria.

Come ricordato, dopo la discussione al Senato durata diversi mesi, questo provvedimento è stato approvato con il concorso delle opposizioni e finalmente giunge all'esame della nostra Commissione in sede legislativa. Si tratta della cessione di diciotto ettari che con vendita a trattativa privata sono appunto ceduti dall'amministrazione finanziaria al comune di Praia a Mare; il prezzo di vendita al comune è stabilito dall'ufficio tecnico erariale ed approvato dall'intendenza di finanza, ma i criteri sono stabiliti dai punti a) e b) dell'articolo 2 del provvedimento. Si tratta di criteri abbastanza severi perché, in ordine ai singoli lotti in cui sono state realizzate opere stabili e

durature, si stabilisce una cifra doppia rispetto al valore comune di mercato del suolo occupato. Per le aree non edificate, valgono le norme della legge n. 865 del 1971. Queste aree non edificate, secondo il terzo comma dell'articolo 3, sono destinate al comune con lo scopo di utilizzarle come strade, piazze, parchi pubblici eccetera, con il vincolo però dell'inalienabilità per trent'anni dall'approvazione del contratto tra il comune e l'amministrazione finanziaria.

Per quanto riguarda i privati (si fa riferimento all'articolo 5), il divieto di alienazione è di venti anni dalla stipula contrattuale. In termini economici, l'unico vantaggio è rappresentato da una rateizzazione fino a dieci annualità, entro i tre quarti del corrispettivo, con l'interesse del 12 per cento sulla somma globale.

Devo concludere osservando che anche su questo provvedimento la Commissione bilancio non ha espresso il prescritto parere e quindi non possiamo procedere ulteriormente nei nostri lavori; mi auguro tuttavia che al più presto l'ostacolo sia superato e si pervenga ad una sollecita approvazione finale.

**PRESIDENTE.** Dobbiamo sospendere la nostra discussione in attesa dei necessari pareri. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574 (Approvato dal Senato) (3954); e della proposta di legge Carlotto ed altri: Norme transitorie per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza e formazione di un quadro suppletivo di avanzamento (2878).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Norme concer-

nenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Carlotto, Balzardi, Cavigliasso, Piccoli Maria Santa, Zambon, Zuech: Norme transitorie per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza e formazione di un quadro suppletivo di avanzamento.

Anche per questi provvedimenti non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni I e V. Dopo l'esposizione del relatore, il seguito del dibattito sarà dunque rinviato ad altra seduta.

L'onorevole Gottardo ha facoltà di svolgere la relazione.

**NATALE GOTTARDO, Relatore.** Mi soffermerò essenzialmente sul disegno di legge n. 3954, che è già stato approvato dal Senato e che dunque dovremmo assumere come testo base, in quanto si può ritenere assorba anche la proposta di legge n. 2878. Sarebbe facile qualificare questo disegno di legge come una di quelle « leggine » che tanta perplessità ed anzi addirittura ostilità hanno sempre trovato in questa Commissione, in quanto tende a soddisfare le pretese di un certo gruppo di interessati. Io, però, ho troppo rispetto della capacità e della serietà dei colleghi per ritenere che anche una semplice lettura superficiale del testo possa consentire una simile conclusione. Si tratta infatti, dal punto di vista sostanziale, di un provvedimento che trova fondate giustificazioni e che corrisponde ad esigenze che da parte della Commissione non possono non essere tenute presenti.

Questo provvedimento prende le mosse dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, che prevedeva l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica. Tale legge disponeva anche numerosi miglioramenti di carriera per gli ufficiali delle tre armi. Per una singolare scelta metodologica, però, questa legge non riguar-

dava ad esempio gli ufficiali dell'arma dei carabinieri, tanto è vero che con la legge 20 luglio 1981, n. 382, i miglioramenti previsti dalla legge n. 574 furono estesi agli ufficiali dell'arma dei carabinieri. Neppure in tale occasione, però, furono tenute in considerazione le istanze degli ufficiali della Guardia di finanza.

Si può dire dunque che il legislatore ha varato a suo tempo norme imperfette o comunque riduttive, non del tutto coerenti con le fattispecie esistenti nel nostro paese. Di qui una proposta di legge presentata da alcuni colleghi deputati ed anche un disegno di legge presentato dall'allora ministro delle finanze Formica, intesi a sanare la situazione, anche in vista delle aspettative della categoria interessata, che sono da considerarsi legittime non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto quello morale. Questa Commissione, del resto, sa molto bene che gli ufficiali della Guardia di finanza debbono far fronte a gravosi compiti di istituto, sul piano della lotta al contrabbando, alla droga e all'evasione fiscale.

Per queste ragioni, si deve concludere che non siamo in presenza di una « leggina », intesa a soddisfare interessi settoriali, bensì di una norma tendente a sanare deliberazioni legislative imperfette a suo tempo adottate.

Fatta questa premessa, passo rapidamente ad illustrare il merito del provvedimento, che nei suoi termini tecnici è abbastanza complicato.

L'articolo 1 riconosce ai capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, che risultano iscritti nel quadro ordinario di avanzamento a scelta al grado di maggiore relativo all'anno 1982, la possibilità di accedere a tale grado con decorrenza 1° gennaio 1982. È da osservare che, a differenza di quanto era stabilito dalla legge n. 574 per gli ufficiali delle tre armi delle forze armate e dalla legge n. 382 per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri, questo provvedimento contempla il criterio dell'avanzamento automatico, in virtù di una determinata anzianità di servizio, con quello dell'avanza-

mento a scelta, in base a criteri di merito. Il comportamento di questi due criteri si è realizzato disponendo che negli avanzamenti effettuati in applicazione delle norme proposte si tenga conto di una aliquota pari al 90 per cento degli aventi diritto in base alla anzianità, in modo da lasciare un margine per rispettare il criterio della scelta. In questo contesto, dunque, l'articolo 1 del provvedimento prevede anzitutto che i capitani iscritti nel quadro ordinario di avanzamento a scelta al grado di maggiore siano promossi con decorrenza 1° gennaio 1982 (si tratta di 37 unità); dispone, in secondo luogo la promozione di altre 39 unità, con la medesima decorrenza (si tratta, in sostanza, degli appartenenti al sessantatreesimo corso della Guardia di finanza), attraverso un quadro suppletivo, previa valutazione dei capitani già valutati ma non iscritti nel quadro ordinario di avanzamento a scelta, nonché dei capitani non ancora valutati ma con anzianità di servizio non inferiore a sedici anni alla data del 30 dicembre 1981.

Tutto questo avviene in deroga ad una norma approvata recentemente dal Parlamento, cioè in deroga a quanto è previsto nel decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, che riguarda lo stanziamento di fondi straordinari alla Guardia di finanza, nelle cui tabelle n. 1 e n. 3 sono previsti determinati passaggi di carriera, diversi da quelli ipotizzati da questo disegno di legge.

Con l'articolo 2, sempre in deroga al citato decreto-legge, vengono promossi al grado di maggiore altri 41 capitani, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, che siano compresi in un quadro di avanzamento e che quindi siano stati già valutati, ma non inseriti in un apposito quadro, oppure che non siano stati ancora valutati, ma che vantino un'anzianità di 15 anni alla data del 30 dicembre 1981. Si tratta, in sostanza, degli allievi del vecchio sessantaquattresimo corso. L'articolo 2 prevede altresì il passaggio al grado di maggiore di altre 36 unità, cioè degli ufficiali del

sessantacinquesimo corso che abbiano una anzianità di 15 anni alla data del 30 dicembre 1982, o che siano già stati valutati ma non iscritti in un quadro di avanzamento.

L'articolo 3 stabilisce la successione delle promozioni al grado di maggiore, per gli ufficiali che beneficeranno di questo provvedimento, negli anni 1983, 1984, 1985. Anche in questo caso, in deroga alle tabelle annesse al decreto-legge citato, la anzianità viene fissata in 15 anni alla data del 30 dicembre di ciascuno dei relativi anni.

Con l'articolo 4, in seguito al passaggio al grado di maggiore di un notevole numero di ufficiali con il grado di capitano, si stabilisce che le vacanze nel grado di maggiore, necessarie per effettuare le promozioni, si ottengono con il passaggio dei maggiori al grado di tenente colonnello e che le eccedenze che risultassero nel grado di tenente colonnello debbono essere assorbite con le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, cioè per le cause di cessazione dal servizio permanente effettivo, trasferimento in altro ruolo o decesso. È da notare che di tali eccedenze non si tiene conto nella determinazione delle aliquote dei tenenti colonnelli da valutare per le promozioni al grado superiore. Il penultimo comma dell'articolo 4 prevede una ricostruzione dell'anzianità quando siano sopravvenuti determinati ritardi nella carriera per diverse cause.

L'articolo 5, deroga a quanto stabilito nelle tabelle citate, in cui si fissava un periodo minimo di permanenza nel grado di tenente, nel periodo transitorio dal 1981 al 1985.

L'articolo 6 stabilisce una composizione diversa dalla commissione ordinaria di avanzamento. Attualmente tale commissione comprende una moltitudine di ufficiali superiori, mentre con l'articolo in questione si prevede una forma più snella, più efficiente ed in grado di consentirle di effettuare rapidamente le valutazioni che

deve compiere. Secondo l'articolo 6 la commissione di avanzamento dovrà essere composta dal comandante in seconda della guardia di finanza, dai quattro generali di brigata della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo più anziani di ruolo, dal colonnello della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo più anziano di ruolo.

L'articolo 7 riconosce come sempre valide le posizioni acquisite per effetto del superamento del corso di polizia tributaria.

Infine l'articolo 8 prevede la copertura finanziaria di questo disegno di legge fino al 1985. È prevista una spesa di 165 milioni per il 1982 e di 194 milioni per ciascuno degli anni successivi.

Debbo rilevare che in tutto il disegno di legge si fa riferimento al 1985, perché in effetti si prevede che per quell'anno il disegno di legge che dovrebbe organicamente disciplinare la materia del sistema di avanzamento in ruolo di tutti gli ufficiali del nostro paese possa essere finalmente approvato. Finora sono stati approvati i provvedimenti relativi agli ufficiali delle tre armi, nonché quello relativo agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, mentre per la Guardia di finanza si dovrebbe provvedere con questo disegno di legge, che mi auguro possa essere rapidamente approvato e che stabilisce una certa uguaglianza per gli ufficiali di livello più basso della Guardia di finanza, rispetto a quelli di tutte le altre armi e corpi dello Stato, che già godono di un avanzamento automatico al grado superiore.

Ritengo che oltre a ragioni di evidente giustizia, ci siano anche ulteriori elementi che meritino di essere valutati, considerando l'attività che viene svolta dalla Guardia di finanza.

Per tali motivi raccomando ai colleghi di voler approvare il disegno di legge al nostro esame.

RAFFAELE GIURA LONGO. Poiché dobbiamo attendere il parere della V Commissione, vorrei chiedere se sia possibile

ottenere anche il parere della Commissione difesa, proprio per raccordare le disposizioni in questione con quelle relative agli ufficiali di tutte le altre armi.

**PRESIDENTE.** È già previsto che la Commissione difesa debba esprimere il proprio parere; provvederemo a sollecitarlo. Giunti a questo punto ritengo, non essendo ancora pervenuto il parere della V Commissione bilancio, che sia opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

**ANTONIO CARPINO, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, per aver seguito da vicino la vicenda sono in condizioni di riferire che questo pomeriggio alle ore 16 si riunirà la I Commissione affari costituzionali per esprimere il suo parere e domani mattina alle ore 8,30 la V Commissione bilancio, per cui vorrei pregare la Presidenza di considerare l'opportunità di proseguire la discussione nella seduta di domani mattina.

Ritenevo che il parere della VII Commissione difesa fosse superfluo dal momento che è sufficiente operare un raffronto con le leggi vigenti, per altro richiamate anche nella relazione dell'onorevole Gottardo. Desidero ricordare che la riunione della commissione di avanzamento della Guardia di finanza è stata rinviata di alcuni mesi e convocata per i prossimi giorni dal momento che non si può attendere ulteriormente. Da questi motivi nasce l'urgenza di una rapida approvazione del provvedimento al nostro esame.

**PRESIDENTE.** Faccio presente al rappresentante del Governo che la Commissione è consapevole dell'urgenza del provvedimento in oggetto che, pure essendo giunto solo la scorsa settimana dall'altro ramo del Parlamento, è stato immediatamente posto all'ordine del giorno della prima seduta utile.

Inoltre, nonostante non siano ancora giunti i pareri delle Commissioni I e V, consapevole dell'urgenza, l'onorevole Got-

tardo ha svolto un'ampia relazione che offre la possibilità di accelerare ulteriormente i tempi.

Sicuramente i pareri perverranno per la prossima settimana e quindi la Commissione sarà in grado di porre all'ordine del giorno il provvedimento di cui ci stiamo occupando.

In mancanza dei pareri delle Commissioni I e V il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione della proposta di legge Sarti ed altri: Norme per la cessione da parte dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato al comune di Bologna dell'immobile denominato ex Manifattura tabacchi ubicato a Bologna nonché al comune di Bari di un immobile ubicato in detto comune (Modificata dal Senato) (3049-B).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Sarti ed altri: « Norme per la cessione da parte dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato al comune di Bologna dell'immobile denominato ex Manifattura tabacchi ubicato a Bologna nonché al comune di Bari di un immobile ubicato in detto comune », modificata dal Senato nella seduta del 27 gennaio 1983.

L'onorevole Patria ha facoltà di svolgere la relazione.

**ENZO PATRIA, Relatore.** Ricordo agli onorevoli colleghi che il provvedimento oggi al nostro esame già approvato dalla Camera, prevedeva originariamente solo le disposizioni concernenti la cessione al comune di Bologna di un immobile di proprietà dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato. Successivamente il Senato ha introdotto, con un emendamento presentato dal Governo, analoga cessione a favore del comune di Bari, rendendo per altro necessaria la modifica del titolo.

Anche per la parte precedentemente deliberata dalla nostra Commissione il Se-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1983

nato ha apportato una modifica all'articolo 1 con riferimento al vincolo di destinazione previsto nei confronti del comune di Bologna.

A parere del relatore sembra che la dizione originariamente prevista, che faceva riferimento « ad opere di pubblica utilità », fosse più garantista rispetto a quella introdotta dal Senato che fa riferimento « a finalità di pubblico interesse ». Tuttavia ragioni generali di opportunità inducono il relatore ad invitare la Commissione ad accettare il provvedimento nel testo così come è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Informo gli onorevoli colleghi che ancora non è giunto il parere della V Commissione bilancio; pertanto il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Si riprende la discussione  
sul disegno di legge n. 3368.**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sul provvedimento n. 3368 precedentemente accantonato in attesa della presentazione di una proposta di modifica.

Gli onorevoli Patria e Bellocchio hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. ...

Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sugli accendisigari per autoveicoli è assolto in modo virtuale al momento dell'uscita dal luogo di produzione dell'autoveicolo.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno regolamentate le relative modalità di applicazione.

La detenzione per la vendita di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1971, n. 376, e all'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Re-

pubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, si configura ogni qualvolta gli apparecchi di accensione o gli accendisigari detenuti eccedono il numero di 5 pezzi (6. 0. 4.).

RENZO PATRIA, *Relatore*. Sciolgo la riserva formulata precedentemente per spiegare molto brevemente l'emendamento 6. 0. 4.

Il primo comma dell'articolo aggiuntivo si pone l'obiettivo di chiarire da un punto di vista legislativo una esigenza scaturita dal testo del decreto-legge sugli accendini. In sostanza si introduce la possibilità di pagare l'imposta di fabbricazione sugli accendisigari per autoveicoli in modo virtuale al momento dell'uscita dal luogo di produzione dell'autoveicolo stesso.

Al secondo comma si prevede che le relative modalità di applicazione saranno regolamentate con decreto del Ministro delle finanze.

L'ultimo comma tende a determinare, per una giusta ed opportuna azione contro il contrabbando, l'entità massima di accendini che ogni cittadino può detenere.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo.

(È approvato).

Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali

## VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1983

del professore Riccardo Bauer » (*Approvato dal Senato*) (3886):

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari . . . .	0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Modificazioni della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme di adeguamento in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture, in attuazione della direttiva della Comunità economica europea n. 80/767 del 22 luglio 1980 » (*Approvato dal Senato*) (3209):

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari . . . .	0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina

concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi » (3368):

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari . . . .	0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alessi, Antonellis, Azzaro, Bellocchio, Bernardini, Citterio, Conchiglia Calasso, de Cosmo, Fiori Publio, Gaiti, Garzia, Giura Longo, Gottardo, Laganà, Mazzarino, Merolli, Patria, Pavone, Rende, Rossi di Montelera, Sarti, Sposetti, Toni e Triva.

**La seduta termina alle 11,50.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO